

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, dr. Rodosindo Martone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6432/2021 R.G., avente ad oggetto "pagamento",
vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Erminio Capasso, Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti per Notar Castellini di Roma del 21.07.2015, tutti elett.te dom.ti presso lo studio dell'avv. Laura Donatiello;

ATTORE

E

ALLIANZ S.p.A., in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Ermanno Corvino, giusta procura in atti, elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo sito in Mondragone, al Corso Umberto I n. 188;

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da verbale di causa.

La sentenza è stesa senza l'esposizione dello svolgimento del processo, ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 132 cpc, così come modificato dall'art. 45 comma 17 L. 18/07/2009 n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa trae origine dal sinistro stradale verificatosi in Pignataro Maggiore il 18.04.2010, che vedeva coinvolti il veicolo Lancia Lybra tg. BX444SP, condotto da Pratillo Nicola e con trasportato Rossi Nello (assicurato Allianz

spa già Lloyd Adriatico), ed il veicolo Lancia Ypsilon tg. BW344MY di proprietà e condotto da Laurenza Antonio, assicurato Allianz spa già Lloyd Adriatico, in seguito al quale è intervenuto pagamento da parte della Allianz spa in favore di Rossi Nello.

Ebbene, poiché il Rossi Nello, all'epoca dei fatti, era dipendente della Edilcales con sede in Calvi Risorta (matricola INPS 2002989101) e poiché quest'ultimo, sul dichiarato presupposto di non aver diritto ad a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali, era stato integralmente risarcito dalla ALLIANZ (con errore poi rettificato) e poichè la Edilcales aveva posto a conguaglio quanto anticipato al lavoratore con i contributi da versare all'INPS come denunciati con gli Emens di 04/2010, 05/2010, 06/2010, 07/2010 e 08/2010, risulta conguagliata la complessiva somma di € 4.789,7.

Pertanto, con la vertenza de qua l'INPS intende volersi surrogare nei diritti del danneggiato per recuperare l'indennità di malattia erogata in favore dell'infortunato.

Ciò detto, va rilevato che la legittimazione delle parti emerge dalla documentazione versata in atti ed in ogni caso non fatta oggetto di contestazioni.

Prima di passare al merito, questo Giudice ritiene infondata la sollevata eccezione di prescrizione del diritto vantato dall'INPS nei confronti dei convenuti; infatti, agli atti risultano depositate richieste interruttive del termine prescrizione (mod AS3-A del 27.09.2010, cfr. missiva racc. ar ricevute dalla Allianz spa in data 07.06.2010 ed in data 15.06.2010, mod. AS2 del 27.09.2010, modello AS-5 del 13.10.2010, con racc. pervenuta in data 21.10.2011, del 28.06.2012, del 30.12.2013, del 25.06.2015, del 30.12.2016, del 29.06.2018 e del 26.03.2020; in atti).

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito espressi. Questo Giudice rileva nel caso di specie il thema decidendum afferisce al diritto di surroga ex art. 142 cod. ass. dell'assicuratore sociale al fine di conseguire dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato.

Ebbene, poiché non è contestato che l'INPS abbia erogato in favore del Rossi Nello l'indennità per la malattia procurata dal fatto doloso o colposo del terzo, ex art. 1916 c.c. l'Istituto ha diritto di ottenere dal terzo responsabile il rimborso della somma corrisposta al soggetto danneggiato.

Infatti, l'INPS, attraverso il pagamento della prestazione, subentra alla vittima nella titolarità del diritto al risarcimento di tale specifico pregiudizio (la surrogazione costituisce, infatti, una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno sorto in capo alla vittima per effetto del fatto illecito; cfr. Cass 3296/18).

A tal proposito, questo Giudice rileva che la somma riconosciuta a titolo di danno biologico in favore del Rossi Nello ha natura diversa rispetto all'indennità di malattia richiesta in surroga dall'INPS che attiene al danno patrimoniale riconosciuto al danneggiato che è anche un lavoratore dipendente ed è volta ad indennizzare la perdita economica che avrebbe avuto il lavoratore impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa.

Infatti, in caso di incidente stradale, l'INPS è tenuto all'erogazione dell'indennità di malattia in caso d'incapacità temporanea al lavoro (o della pensione d'inabilità o dell'assegno ordinario d'invalidità quando la capacità di lavoro dell'assicurato danneggiato viene ad essere soppressa o ridotta a meno di un terzo).

Il diritto di surrogazione dell'INPS nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l'Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito (Cass. Sez. III Civ., 17966 del 23.06.2021); a tal proposito, l'ente che agisce nei confronti del responsabile in surrogazione dell'assistito ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtate cioè della eventuale quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera invece come li-

mite massimo della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta all'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato (Cass. 21.03.2022 n. 9002, cfr. Cass. 10834 del 2007).

In definitiva, avendo l'INPS comunicato al terzo responsabile la propria volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato (cfr. missive in atti), la vittima perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrispostogli ed in tale credito succede l'ente surrogatosi (Cass. ord. 526/2020), per un importo di € 4.798,79; somma non contestata.

Tanto premesso, tenuto conto dell'importo di € 3.000,00 corrisposto dalla Allianz spa in favore di INPS –somma e circostanza non contestata-, ne deriva che l'INPS ha diritto ad ottenere la somma di € 1.798,79 a saldo di ogni avere; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 31.08.2010 all'effettivo pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda e, dichiarato il relativo diritto, condanna la ALLIANZ spa, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale-, in persona del l.r.p.t., della somma di € 1.798,79, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 31.08.2010 all'effettivo soddisfo;

-condanna l'ALLIANZ SPA, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'INPS, in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi € 627,00, di cui € 27,00 per spese documentate, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, dovute se documentate.

Sentenza esecutiva come per legge.

S. Maria C.V., 07.02.2024

Il Giudice di Pace
Dr. Rodosindo Martone